

**SCHEMA GENERALE PROCEDURA  
Cyberbullismo - Legge 71/2017 art. 5**

**FASE A – Ascolto, accoglienza e definizione del caso**

AZIONI	TEMPI
<b>1. Verifica e prima raccolta di informazioni</b> (Dai compagni / da chi è coinvolto / dai colleghi / dal dirigente) <u>A solo scopo informativo e di conferma dell’episodio</u>	Entro 24/48h
<b>2. Comunicazione al dirigente al coordinatore di classe</b> In forma scritta	Entro 24/48h
<b>3. Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d’Ufficio oppure situazione di pregiudizio</b> (breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali sotto indicati)	Entro 24/48h
<b>4. Condivisione con gli insegnanti della classe</b> Consiglio di classe straordinario	Entro 24/48h



**FASE B**

**Situazioni di pregiudizio  
(esclusi i reati procedibili d’ufficio)**



**FASE C**

**REATI procedibili d’Ufficio**

AZIONI	TEMPI
<b>1. PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA</b> a. colloquio e/o convocazione ragazzo/a b. informativa e convocazione dei genitori - ai sensi dell’Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo c. convocazione di un consiglio di classe urgente / straordinario d. informazioni alla classe per evitare la diffusione e. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line)	Entro 1/2 giorni    Entro 3/4 giorni

AZIONI	TEMPI
<b>1. DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b> a. per iscritto e senza ritardo b. presentata da chi “ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore ATA, ...) insieme al Dirigente (preferibile), o solo da chi ha avuto la notizia di reato c. eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai soggetti sotto indicati	Entro 24/48 h

<p><b>2. COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>a. mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori, se collaborativi</p> <p>b. convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o “latitanti”</p> <p>c. eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori</p> <p>d. segnalazione ai servizi sociali territoriali , anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane</p> <p>e. segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela</p>	<p>Entro 2/3 settimane</p>    <p>Entro 3/5 settimane</p>
<p><b>3. AZIONI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN CLASSE</b></p> <p>a. accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che senta la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare)</p> <p>b. percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). Eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali</p> <p>c. eventuali attività di sostegno specifiche ( incontri con psicologi /esperti/Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola</p> <p>d. eventuale sportello di ascolto – nelle scuole in cui non è già attivo – in orario scolastico</p>	<p>Entro 6/8 settimane</p>
<p><b>4. AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI</b></p> <p>a. Percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla scuola quando e se presenti</p> <p>b. Percorso di sostegno psicologico specifico, organizzato in accordo con i Servizi Sociali territoriali.</p> <p>c. educativa individuale o altre azioni concordate con i servizi sociali (supporti o attività specifiche, etc.)</p> <p>d. attività di sostegno al nucleo familiare – gestite e</p>	<p>Entro 1 o 2 mesi</p>

<p><b>2. DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA</b></p> <p>a. presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente) - sono aperti 24h su 24h</p> <p>b. presso la Polizia Postale delle Comunicazioni</p> <p>c. presso la Procura della Repubblica – presente nei capoluoghi di Provincia</p>	<p>Entro 24/48 h</p>
<p><b>3. CONTENUTI DELLA DENUNCIA</b> (Articolo 332 del Codice di procedura penale)</p> <p>a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento o giudizio.</p> <p>b. Il giorno dell’acquisizione della “notizia” e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto, ...).</p> <p>c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona offesa (vittima) e di altre persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.</p>	<p>Entro 24/48 h</p>
<p><b>4. UTILIZZO DELLA MODULISTICA</b></p> <p>a. È molto utile predisporre una modulistica per la denuncia. Se più persone sono tenute alla denuncia (ad es. insegnante e dirigente), si può redigere anche un unico atto.</p>	
<p><b>5. INFORMAZIONE AI COLLEGHI DELLA CLASSE</b></p> <p>a. Può essere opportuno informare, <u>previo consenso dei Carabinieri/ del PM per non pregiudicare le indagini</u>, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il contenuto - valutando se sia il caso di specificare anche gli alunni coinvolti o meno.</p>	

concordate con i Servizi Sociali territoriali	
<b>5. INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE</b> a. Incontri informativi con i genitori b. Laboratori e attività pratiche	Entro 2/3 mesi

#### **NOTA**

Da quando la denuncia viene depositata è il Pubblico Ministero che decide i passi successivi, comprese le informazioni da dare (anche ai genitori, che quindi non vanno preavvisati se non con espresso consenso dell'autorità che indaga) e le persone da sentire. Pertanto nessuno deve fare altre indagini o approfondimenti, né altro che possa "inquinare" le prove.

È opportuno parlare con la classe solo se l'argomento emerge dalla classe stessa e solo in forma generica. Senza accennare alla denuncia, ma spiegando cosa avviene in caso di denuncia – ovvero che il Pubblico Ministero fa le indagini e convoca le persone, dicendo anche alla Polizia se fare altri indagini, o al servizio sociale se deve fare qualche intervento di sostegno alla famiglia o direttamente al ragazzo/a.

#### **Informazioni in caso di necessità di un parere legale**

**Riferimento Regionale: tel. 0432.555708** Mail: [garantefvg@regione.fvg.it](mailto:garantefvg@regione.fvg.it)  
(Garante Regionale dei diritti alla persona del Friuli Venezia Giulia)

**Riferimento Nazionale: tel. 19696** - <http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html>  
(Telefono Azzurro – progetto Nazionale Generazioni Connesse)